

Documenti

Norme e tributi

Domenica 23 Dicembre 2007

LA RIFORMA DEL WELFARE

- Le disposizioni che traducono in legge il Protocollo su pensioni e lavoro siglato il 23 luglio 2007 dal Governo e dalle parti sociali
- La guida ai contenuti del Ddl comma per comma e un glossario per comprendere i termini tecnici più ricorrenti

Il Sole **24 ORE**

www.ilsole24ore.com

LA RIFORMA DEL WELFARE**SOMMARIO****INTRODUZIONE**

3 La faticosa traduzione delle intese sulle pensioni - a cura di Maria Carla De Cesari

IL TESTO

6 Commi 1 e 2 - Oltre lo scalone

8 Comma 3 - Lavori usuranti

8 Commi 4 e 5 - Finestre

9 Commi 7-9 - Enti previdenziali da razionalizzare

9 Commi 10 e 11 - Aumento contributi

10 Commi 12-15 - Calcolo dei coefficienti e nuovi coefficienti

11 Comma 19 - Maxi pensioni

11 Commi 23 e 24 - Indennità Inail

11 Commi 25 e 26 - Indennità di disoccupazione

12 Comma 28 - Ammortizzatori sociali

13 Commi 30-33 - Servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato

14 Commi 35 e 36 - Invalidi

14 Comma 37 - Disabili

17 Commi 40-43 - Contratti a termine

18 Comma 44 - Part-time

18 Comma 45 - Lavoro intermittente

18 Comma 46 - Contratto di somministrazione

18 Commi 47-50 - Job on call

19 Commi 55-62 e 65 e 66 - Agricoltura

21 Commi 67-70 - Sgravi contrattazione di secondo livello

22 Comma 71 - Straordinari

22 Comma 76 - Totalizzazione

23 Comma 77 - Riscatto studi universitari

23 Comma 79 - Iscritti alla gestione separata. Contributi

24 Comma 81 - Occupazione femminile

IL GLOSSARIO

28 Le parole del Welfare

La faticosa traduzione delle intese sulle pensioni

di **Maria Carla De Cesari**

Il ruolino di marcia per rendere legge il protocollo sul Welfare tra Governo e parti sociali è stato rispettato, con l'aiuto e la blindatura del voto di fiducia. L'opera di mediazione per mantenere il difficile equilibrio tra quanto concordato il 23 luglio e le sensibilità all'interno della maggioranza ha, dunque, centrato l'obiettivo. E dal 1° gennaio entrerà in vigore una nuova riforma delle pensioni, per accompagnare l'uscita di scena del generoso sistema di calcolo retributivo. I nuovi requisiti per le pensioni di anzianità saranno innalzati, sì gradualmente, rispetto alla legge Maroni, la 243 del 2004. Ma, nel 2013, si andrà in pensione non solo con 61 e 62 anni di età (rispettivamente per i dipendenti e per gli autonomi) ma si dovranno anche avere 36 anni di contributi (al posto del minimo di 35). Certo, dal 1° gennaio non ci sarà lo choc di doversi presentare allo sportello previdenziale con 60 anni (61 per gli autonomi), ma da luglio 2009 la riforma del Welfare introduce le quote, mix di requisiti tra età e versamenti. Il meccanismo tende a recuperare con l'anzianità contributiva le condizioni meno restrittive, rispetto alla Maroni, per quanto riguarda l'anagrafe.

Una parte della partita, comunque, si gioca sui lavori usuranti: nel testo approvato non si fa più riferimento al plafond di 5mila uscite l'anno, anche se la platea è condizionata dai fondi a

disposizione (è considerato lavoratore notturno, in assenza di una disciplina collettiva chi svolge lavoro notturno per un minimo di 80 giorni l'anno).

D'altra parte, dal 2008 saranno introdotte quattro "finestre" per il pensionamento di vecchiaia. Ma c'è anche un miglioramento delle condizioni per chi va a riposo con 40 anni di contributi, a prescindere dall'età. Con la riforma Maroni le decorrenze fisse sarebbero state ridotte a due.

A fare da contraltare a queste misure finalizzate a migliorare il bilancio previdenziale ci sono gli interventi sulla totalizzazione: la promessa è quella di arrivare alla possibilità di sommare gratuitamente tutti gli spezzoni contributivi sparsi in più gestioni. In attesa di trovare le risorse, dal 1° gennaio è consentito cumulare i segmenti di almeno tre anni (e non più sei). Per altro, la legge attua in modo parziale il Protocollo, che stabilisce «per i giovani che sono nel sistema contributivo» il superamento «delle previsioni che limitano la possibilità di cumulare i versamenti contributivi sia per il conseguimento del requisito di accesso al pensionamento sia per l'ammontare della pensione».

Favorevole ai giovani è la nuova formulazione del riscatto di laurea, che è ammesso anche per chi non ha ancora iniziato l'attività lavorativa. Il contributo, tra l'altro, è detraibile anche dai soggetti di cui l'interessato risulta a carico.

Ricca anche la parte giuslavoristica. Il capitolo più importante è costituito dal lavoro a termine, che è stato più volte limato. Rispetto al Protocollo, superati i 36 mesi tra proroghe e rinnovi, è possibile un solo rinnovo presso la direzione provinciale del Lavoro, con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, cui il lavoratore abbia conferito, per iscritto il mandato. Viene dunque a cadere, rispetto all'Accordo del 23 luglio, la

LA RIFORMA DEL WELFARE

previsione di «successivi rinnovi», in quanto è stabilita una sola ulteriore possibilità. E, ancora, la legge ricomprende nella durata spartiacque di 36 mesi anche le eventuali pause tra un contratto e l'altro. I vincoli, tuttavia, non valgono per le attività stagionali e per quelle «che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi».

La riforma regola anche il periodo transitorio: i contratti in corso al 1° gennaio continuano fino al termine previsto, anche in deroga al limite di 36 mesi. In ogni caso, il periodo di lavoro già effettuato alla data del 1° gennaio rientra nel computo dei 36 mesi.

Il lavoro a chiamata continuerà a poter essere utilizzato nei settori del turismo e dello spettacolo, mentre la somministrazione a tempo indeterminato è stata abolita, senza passare attraverso le determinazioni del tavolo di confronto tra le parti sociali.

Quanto al part time, la legge rispecchia la volontà del Protocollo di affidare ai contratti collettivi la disciplina delle clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata delle prestazioni. E sale a cinque giorni lavorativi il

preavviso in favore del lavoratore in caso di utilizzo da parte del datore di lavoro delle clausole flessibili (variazione della collocazione temporale delle prestazioni). È stabilito un diritto di precedenza e il Governo è delegato a prevedere aumenti contributivi in caso di part time inferiore alle 12 ore settimanali.

Con la legge il Governo riceve, inoltre, la delega per la riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per l'impiego, degli incentivi all'occupazione e dell'apprendistato. In particolare, per quest'ultima disciplina si punta a superare le difficoltà collegate alla competenza concorrente tra Stato e Regioni. I principi-guida saranno il rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva, l'individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in relazione a profili, percorsi e certificazioni delle competenze. Per l'apprendistato professionalizzante dovranno essere definiti livelli essenziali delle prestazioni.

Il programma dei prossimi mesi è, dunque, densissimo: a partire dal tavolo con le parti sociali per la riforma della contrattazione. Intanto, dal 1° gennaio è cancellato il contributo aggiuntivo sullo straordinario.

SPECIALE ONLINE



Sul sito del Sole-24 Ore sono a disposizione documenti, approfondimenti e guide alla lettura dei contenuti del disegno di legge sul Welfare



www.ilsole24ore.com

Domenica 23 Dicembre 2007

IL DISEGNO DI LEGGE

- Il testo del Ddl approvato definitivamente dal Senato per rivedere i requisiti delle pensioni di anzianità e dettare i criteri di delega per le norme sul lavoro
 - La guida comma per comma ai contenuti del provvedimento con le indicazioni per la pubblica amministrazione, gli enti di previdenza e i lavoratori
-

LA RIFORMA DEL WELFARE

Il Protocollo di luglio ridisegna il quadro di previdenza e lavoro

La guida

Commi 1 e 2. Oltre lo scalone. Si tratta delle norme che "superano" lo scalone della riforma Maroni (legge 243/04), introducendo un meccanismo di "scalini". Più in dettaglio: nel 2008 i lavoratori dipendenti potranno andare in pensione con 58 anni di età e 35 di versamenti. Per gli autonomi, invece, sono richiesti 59 anni. Dal 1° luglio 2009 scatterà un meccanismo di "quote", cioè la somma di anzianità anagrafica e contributiva, ancorato a un'età minima. Il presupposto è, comunque, aver versato almeno 35 anni di contributi. Si partirà, per i lavoratori dipendenti, da quota 95, con almeno 59 anni di età, per poi salire il 1° gennaio 2011 a 96 (minimo 60 anni) e nel 2013 a 97 (non meno di 61 anni). Per gli autonomi il requisito anagrafico sarà più alto di un anno. Il pensionamento è possibile a prescindere dall'età, con 40 anni di contributi. Con decreto del Lavoro, di concerto con l'Economia, è possibile rinviare, nel 20013, le quote 97 e 98 (rispettivamente epr i dipendenti e gli autonomi) se sono centrati gli obiettivi di equilibrio

Pubblichiamo il disegno di legge contenente «Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale». Il provvedimento è stato approvato definitivamente dal Senato venerdì 21 dicembre

ARTICOLO 1

1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nell'Allegato 1 alla presente legge.

2. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è così modificato:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni»;

2) alla lettera b) il numero 2 è sostituito dal seguente:

«2) con un'anzianità contributiva pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo restando il requisito di anzianità contri-

butiva non inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla presente legge»;

3) l'ultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: «Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno»;

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dell'anno 2012, può essere stabilito il differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi, entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli stessi effetti finanziari conseguenti dall'applicazione della Tabella B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella B.»;

c) al comma 8, le parole: «1° marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti: «20 luglio 2007»;

d) dopo il comma 18, è inserito il seguente: «18-bis. Le disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e

Allegato 1

Anno	Età anagrafica	
	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'Inps
2008	58	59
2009 - dall' 1/1/2009 al 30/6/2009	58	59

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati		Lavoratori autonomi iscritti all'Inps	
	(1) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1	(2) Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2
2009 - dal 1/7/2009 al 31/12/2009	95	59	96	60
2010	95	59	96	60
2011	96	60	97	61
2012	96	60	97	61
Dal 2013	97	61	98	62

Allegato 2

Coefficienti di trasformazione

Divisori	Età	Valori %	Divisori	Età	Valori %
22,627	57	4,419	20,241	61	4,940
22,035	58	4,538	19,635	62	5,093
21,441	59	4,664	19,024	63	5,257
20,843	60	4,798	18,409	64	5,432
			17,792	65	5,620

Nota: Tasso di sconto = 1,5%

successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;

e) il comma 19 è così modificato:

1) le parole: «10.000 domande di pensione» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 domande di pensione»;

2) le parole: «di cui al comma 18» ove ricor-

rono sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e 18-bis».

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la ge-

LA RIFORMA DEL WELFARE

La guida

Comma 3. Lavori

usuranti. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della riforma sul Welfare, il Governo adotta i decreti per definire le attività usuranti, che daranno diritto al pensionamento di anzianità con requisiti inferiori. Il requisito anagrafico minimo viene ridotto di tre anni (ma in ogni caso non può essere inferiore a 57 anni di età), fermo restando il requisito contributivo di 35 anni.

Rientrano tra i lavori usuranti le attività indicate dal decreto Salvi (articolo 2 decreto 19 maggio 1999 del ministro del Lavoro) o dipendenti notturni (decreto legislativo 66/83), le lavorazioni alla cosiddetta «linea catena», o ancora conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone. Inoltre, sarà riconosciuta l'attività usurante ai lavoratori che prestano la loro opera in orario notturno (con periodo di almeno sette ore consecutive, tra la mezzanotte e le cinque del mattino). I lavoratori devono aver svolto i lavori usuranti almeno sette anni negli ultimi dieci di attività (nel periodo transitorio) o almeno la metà della vita lavorativa (a regime)

4. Finestre. Entro il 2011, verrà definita la disciplina della decorrenza (finestre) dei trattamenti pensionistici, di anzianità con 40 anni di contributi e di vecchiaia

neralità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di 3 anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243;

b) i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, della Sanità e per la Funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui alla successiva lettera c), possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;

c) i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano nelle condizioni di cui alla lettera b) devono aver svolto nelle attività di cui alla lettera medesima:

1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;

2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;

d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo

procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;

e) prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione ai competenti Uffici dell'Amministrazione dell'articolazione dell'attività produttiva ovvero dell'organizzazione dell'orario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando quanto previsto dall'articolo 484 del Codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento, in caso di comunicazioni non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei benefici, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte;

f) assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefici, la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;

g) prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il ministro del Lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al ministro dell'Economia e delle finanze ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.

5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pen-

sionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:

a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dall'articolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo;

c) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dell'anno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo;

d) per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il Governo, allo scopo di assicurare l'estensione dell'obiettivo dell'elevazione dell'età media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché dei rispettivi dirigenti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e, in particolare, per le Forze armate e per quelle di Polizia a ordinamento civile e militare, della specificità dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.

7. I criteri previsti dalla normativa vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici, dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.

8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo presenta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.

9. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui al comma 7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione a uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti e del dipartimento della Funzione pubblica presso la presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti con gli obiettivi di cui al comma 7.

10. Fatto salvo quanto previsto al comma 11, a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'aliquota contributiva riguardante i lavoratori iscrit-

La guida

Comma 5. Finestre. I lavoratori dipendenti con 40 anni di contributi possono accedere alla pensione con le vecchie decorrenze della riforma Dini (articolo 1, comma 29, legge 335/95). I dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre dell'anno possono per esempio ritirarsi dal 1° luglio, dal 1° ottobre per chi matura i requisiti nel secondo trimestre, il 1° gennaio dell'anno successivo per il terzo trimestre e il 1° aprile per il quarto trimestre. Le finestre slittano di tre mesi per gli autonomi

6. Regimi da armonizzare. È la delega per l'armonizzazione dei regimi pensionistici, con il fine dell'innalzamento medio dell'età di pensionamento

7-9. Enti previdenziali da razionalizzare. Il Governo deve presentare, entro un mese dall'entrata in vigore della legge, un piano industriale per razionalizzare il sistema degli enti previdenziali pubblici, per conseguire in un decennio risparmi per 3,5 miliardi di euro

LA RIFORMA DEL WELFARE

La guida

Commi 10 e 11. Aumento contribuiti. Si prospetta l'aumento delle aliquote contributive Inps - dal 1° gennaio 2011 - dei lavoratori iscritti all'assicurazione obbligatoria nella misura dello 0,09 per cento. L'aumento è collegato alle verifiche sui risparmi dalla razionalizzazione degli enti

12 e 13. Calcolo dei coefficienti. Affidato a una commissione il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, le modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione previsti dalla legge 335/95. I criteri dovranno tener conto tra l'altro delle dinamiche demografiche e migratorie e dell'incidenza dei percorsi lavorativi anche per verificare l'adeguatezza dei meccanismi di tutela delle pensioni più basse. La commissione valuterà anche forme di flessibilità in uscita collegate al contributivo

14 e 15. Nuovi coefficienti. Sono stati fissati i nuovi coefficienti di trasformazione, con effetto dal 1° gennaio 2010. I coefficienti verranno aggiornati ogni tre anni con decreto del ministero del Lavoro di concerto con l'Economia

16. Verifica. Ogni dieci anni il Governo, con le parti sociali, verifica sostenibilità ed equità del sistema pensionistico

ti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di 0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, nonché quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.

11. In funzione delle economie rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi con il procedimento di cui all'ultimo periodo del presente comma, con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma 10, a decorrere dall'anno 2011. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità per l'accertamento delle economie riscontrate in seguito all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci degli enti medesimi.

12. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dieci esperti, di cui due indicati dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal ministero dell'Economia e delle finanze, sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto:

a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;

b) dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti i percorsi lavorativi, nonché di proporre politiche attive che possano favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità non inferiore al 60 per cento, con riferimento all'aliquota prevista per i lavoratori dipendenti;

c) del rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività.

13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.

14. In fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nell'Allegato 2 alla presente legge.

15. All'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «il ministro del Lavoro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, è rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6».

16. Il Governo procede con cadenza decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del sistema pensionistico con le parti sociali.

17. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme finalizzate all'introduzione di un contributo di solidarietà a cari-

co degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.

18. Nell'esercizio della delega di cui al comma 17, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di un contributo limitato nell'ammontare e nella durata;

b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell'assicurazione generale obbligatoria.

19. Per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo Inps, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

20. Ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal ministero del Lavoro e della previdenza sociale.

21. Il diritto ai benefici previdenziali previsti dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

22. Le modalità di attuazione dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

23. In attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio 2007 dall'Inail, fino a un massimo di 50 milioni di euro, è destinata all'aumento in via straordinaria delle indennità dovute dallo stesso Inail a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai accertati dall'Istat, delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta per gli anni dal 2000 al 2007.

24. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione del comma 23.

25. Per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, è elevata a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. È riconosciuta la contribuzione figurativa per l'intero periodo di percezione del trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal presente comma. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennità è elevata al sessanta per cento per i primi sei mesi ed è fissata al cinquanta per cento per i successivi due mesi e al quaranta per cento per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né all'inden-

La guida

Commi 17 e 18. Fondo Volo. È la delega per istituire un contributo di solidarietà per iscritti e pensionati del Fondo Volo

19. Maxi pensioni. Viene sospesa per un anno l'indicizzazione delle pensioni superiori a otto volte il minimo

20-22. Amianto. Si tratta di disposizioni sui lavoratori vittime di esposizione da amianto

23 e 24. Indennità Inail. Stanziati fino a 50 milioni per aggiornare le indennità Inail per l'indennizzo del danno biologico in attesa dell'introduzione di un meccanismo di rivalutazione automatica

LA RIFORMA DEL WELFARE

La guida

Commi 25 e 26. Indennità di disoccupazione.

Si allunga la durata ordinaria dell'indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008: 8 mesi (fino a 50 anni) e 12 (over 50). La percentuale di commisurazione è elevata al 60% nei primi sei mesi, poi scende progressivamente al 40 per cento. Restano esclusi i trattamenti di disoccupazione agricola. Disciplinata l'indennità ordinaria con requisiti ridotti: riconosciuto un trattamento al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per successivi giorni fino a 180

27. Cassa integrazione.

Rivalutazione del trattamento straordinario dell'integrazione salariale al 100% della variazione annuale dell'indice Istat

28. Ammortizzatori sociali.

Delega il Governo ad adottare entro un anno uno o più decreti legislativi per riformare gli ammortizzatori sociali

Comma 29. Sostegno al reddito.

Indica i criteri della riforma degli istituti a sostegno del reddito: tra gli altri, la creazione di uno strumento unico per il reinserimento, l'estensione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria, il coinvolgimento delle aziende nella ricollocazione, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, il potenziamento dei servizi per l'impiego

nità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

26. Per i trattamenti di disoccupazione non agricola in pagamento dal 1° gennaio 2008 la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rideterminata al trentacinque per cento per i primi 120 giorni e al quaranta per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i medesimi trattamenti, il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

27. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

28. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.

29. La delega di cui al comma 28 è esercitata

nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;
- b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;
- c) previsione per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;
- d) progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino la sospensione dell'attività lavorativa;
- e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;
- f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;
- g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
- h) potenziare i servizi per l'impiego, in connessione con l'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al ministero del Lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

30. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

- a) servizi per l'impiego;
- b) incentivi all'occupazione;
- c) apprendistato.

31. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;
- b) valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;
- c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;
- d) promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai servizi per l'impiego per interventi di politica attiva del lavoro;
- e) revisione e semplificazione delle procedure amministrative.

32. Nell'esercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) incrementare i livelli di occupazione stabile;
- b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni, con riferimento, nell'ambito della Strategia di Lisbo-

na, ai *benchmarks* europei in materia di occupazione, formazione e istruzione, così come stabiliti nei documenti della Commissione europea e del Consiglio europeo;

- c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione diretta e indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per ragione di sesso e di età, per espressa individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti a gruppi caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale;
- d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;
- e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato e agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;
- f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c), da esercitare previa intesa con le Regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;
- b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale;
- c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;
- d) adozione di misure volte ad assicurare il

La guida

Commi 30-32. Servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato. Delega il Governo a riordinare i servizi per l'impiego, gli incentivi all'occupazione e le norme sull'apprendistato. Tra i criteri direttivi della riforma: semplificazione e velocizzazione delle informazioni sul mercato del lavoro; implementazione delle sinergie tra servizio pubblico e agenzie private, prevedendo criteri per l'accreditamento; incremento dell'occupazione stabile, in particolare delle donne, dei giovani e degli ultracinquantenni, oltre alla ridefinizione del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti di discriminazione; aumenti contributivi per il part time inferiore a 12 ore settimanali

33. Apprendistato. Nella delega sul riordino dell'apprendistato il Governo dovrà tra l'altro rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva, individuare standard nazionali di qualità della formazione e meccanismi per un'attuazione uniforme e immediata della disciplina sull'apprendistato professionalizzante

LA RIFORMA DEL WELFARE

La guida

Comma 34. Formazione professionale.

Vengono stanziati 10 milioni sia nel 2008 che nel 2009 per il finanziamento delle attività di formazione professionale

35. Invalidi. Agli invalidi tra i 18 e i 64 anni con una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% che non svolgono attività lavorativa è concesso un assegno di 242,84 euro per 13 mensilità. Per beneficiare del contributo basterà fare una dichiarazione sostitutiva all'Inps

36. Invalidi civili.

Eliminato l'obbligo per gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento di presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, in Prefettura, in Comune o all'Asl una dichiarazione di responsabilità 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito

corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

34. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

35. L'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente:

«Articolo 13. - (Assegno mensile) - 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'Inps, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12.

2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all'Inps ai sensi dell'articolo 46 e seguenti del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Inps.».

36. Il comma 249 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, è così modificata:

a) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12. - (Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo

10, 3, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti, anche se operanti con ditta individuale, nonché con i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo 3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.

2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;

b) computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla lettera a);

c) impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;

d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:

1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei disabili;

2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;

3) descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.

3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 11, comma 7.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.»;

b) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: «Articolo 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4, del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento all'unità più vicina.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È

consentito il conferimento di più commesse di lavoro;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei 12 mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di *tutor*.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e cri-

La guida

Comma 37. Disabili.

Prevede l'estensione ai disabili delle convenzioni di inserimento lavorativo con finalità formative. Le convenzioni non possono riguardare più di un disabile se il datore occupa meno di 50 dipendenti. La convenzione è possibile solo in caso di contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore. Nella convenzione vanno indicati, tra l'altro, l'ammontare delle commesse che il datore si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti, i nominativi dei soggetti da inserire e la descrizione del piano personalizzato di inserimento. I requisiti per la stipula della convenzione sono: l'individuazione dei disabili da inserire con questa tipologia di convenzione, previo il loro consenso; la durata non inferiore a tre anni; una determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ogni annualità e per ciascun lavoratore assunto, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo

LA RIFORMA DEL WELFARE

La guida

Comma 37 (segue).

Disabili. Le convenzioni possono essere stipulate dalle cooperative sociali e i loro consorzi, dalle imprese sociali e dai datori di lavoro privati. Questi soggetti devono tra l'altro non avere in corso procedure concorsuali, essere in regola con gli adempimenti legati al decreto legislativo 626/94, avere locali idonei, non aver proceduto nei 12 mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo; avere in organico almeno un dipendente che possa svolgere la funzione di tutor. Le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili attraverso le convenzioni. Il contributo è non superiore al 60% del costo salariale per i disabili con riduzione della capacità superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico sulle pensioni di guerra. Il contributo non potrà essere superiore al 25% per disabili con riduzione della capacità lavorativa dal 67 al 79% o minorazioni dalla quarta alla sesta categoria

teri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo.»;

c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13. - (Incentivi alle assunzioni) - 1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee» n. L 337 del 13 dicembre 2002, le Regioni e le Province autonome possono concedere un contributo all'assunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4 e nei limiti delle disponibilità ivi indicate:

a) nella misura non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità;

b) nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui all'articolo 11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) in ogni caso l'ammontare lordo del contributo all'assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore;

d) per il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione lavorativa del disabile.

2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo inde-

terminato. Le assunzioni devono essere realizzate nell'anno antecedente all'emanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dell'esperimento del periodo di prova con esito positivo.

3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il ministero del Lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008, annualmente ripartito fra le Regioni e le Province autonome proporzionalmente alle richieste presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità e di criteri definiti nel decreto di cui al comma 5.

5. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi.

7. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Le Regioni e le Province autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

9. Le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (Ce) n. 2204/2002 della

Commissione, comunicano annualmente, con relazione, al ministero del Lavoro e della previdenza sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.

10. Il Governo, ogni due anni, procede a una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e a una valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste».

38. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

39. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma: «01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato».

40. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: «inferiore a sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis,»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di su-

peramento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.

4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro».

41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è così modificato:

a) le lettere c) e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:

«c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;

d) con lavoratori di età superiore a 55 anni»;

b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;

c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4-bis,».

42. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole:

«all'articolo 5, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 5, commi 3 e seguenti».

43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42:

a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge conti-

La guida

Comma 38. Disabili.

Cancelate le disposizioni in vigore sulle convenzioni per favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili

39. Lavoro a tempo indeterminato. Stabilisce che il lavoro subordinato è di regola a tempo indeterminato

40-42. Contratti a termine. Se il contratto di lavoro subordinato dura più di 36 mesi tra proroghe e rinnovi, il rapporto viene considerato a tempo indeterminato. Un ulteriore e successivo contratto a termine può essere stipulato per una sola volta, ma presso la direzione provinciale del lavoro e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Se la procedura non viene rispettata, il contratto si considera a tempo indeterminato. Questa disciplina non vale per le attività stagionali. È fissata la precedenza nelle conversioni dei contratti in tempo indeterminato, privilegiando chi abbia già prestato attività precaria in azienda per più di sei mesi. Viene poi fissata la precedenza degli stagionali per i contratti successivi condizionata però alla dichiarazione espressa del lavoratore, che comunque deve essere manifestata entro un anno dalla cessazione del rapporto, a pena di decadenza

LA RIFORMA DEL WELFARE

La guida

Comma 43. Contratti a termine. Regime transitorio.

Prevede la disciplina transitoria per i contratti a termine in corso al momento dell'entrata in vigore della legge sul Welfare, in deroga alla stessa. Tuttavia il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore si computa ai fini della determinazione del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato

44. Part-time.

Le modifiche alla prestazione di lavoro prevista possono essere richieste dal datore, ma dietro preavviso e con specifico compenso. I dipendenti pubblici o privati portatori di patologie oncologiche hanno diritto alla trasformazione in tempo parziale, salvo la riconversione a richiesta del dipendente. Analogo diritto anche se la malattia colpisce un familiare o una persona assistita. Il paragrafo 3 riconosce la priorità della trasformazione a tempo parziale del genitore con figlio convivente infratredicenne o portatore di handicap

45. Lavoro intermittente.

Eliminato il lavoro intermittente, previsto dal decreto legislativo 276/2003, attuativo della legge Biagi

46. Contratto di somministrazione.

È abolito il contratto di somministrazione lavoro a tempo indeterminato

nuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;

b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi 15 mesi dalla medesima data.

44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 7:

1) nel primo periodo, le parole: «le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai commi 8 e 9,» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 9,» e la parola: «concordare» è sostituita dalla seguente: «stabilire»;

2) nel terzo periodo, le parole da: «I contratti collettivi» fino alla parola: «stabiliscono:» sono sostituite dalle seguenti: «I predetti contratti collettivi stabiliscono:»;

b) all'articolo 3, il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. L'esercizio, ove previsto dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti, di almeno cinque giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3»;

c) all'articolo 8 il comma 2-ter è abrogato;

d) l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente: «Articolo 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale ver-

ticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.

2. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale».

e) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

«Articolo 12-ter. - (Diritto di precedenza). -

1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale».

45. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.

46. È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al Titolo III, Capo 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

47. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire a esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo

e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

48. I contratti collettivi di cui al comma 47 disciplinano, in particolare:

a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse a esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali;

b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;

c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.

49. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 47, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a 50, nonché criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali dell'eventuale indennità di cui al comma 48.

50. Decorsi due anni dall'emanazione delle disposizioni contrattuali di cui al comma 47, il ministero del Lavoro e della previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi alla loro verifica, con particolare riferimento agli effetti in termini di contrasto al lavoro sommerso e di promozione del lavoro regolare nei settori interessati.

51. Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti deter-

minati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione all'effettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento».

52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'orario di lavoro stabilito.

53. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Non sono inoltre tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore».

54. All'articolo 36-bis del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. L'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui all'articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relative alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dell'agenzia delle Entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, a eccezione del comma 2 dell'articolo 16».

55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonché dei trattamenti speciali di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della re-

La guida

Commi 47-50. Job on call.

Disciplinano il lavoro discontinuo nel turismo e nello spettacolo: i contratti collettivi possono prevedere la stipula di specifici rapporti per il fine settimana e per particolari periodi di vacanza, regolandone le condizioni e il trattamento economico e normativo spettante. Il ministro del Lavoro, con decreto, definisce le modalità per svolgere in forma semplificata gli adempimenti amministrativi legati ai rapporti di lavoro discontinuo. Dopo due anni di vigenza è prevista la verifica tra ministero e organizzazioni sindacali per la valutazione degli effetti sul lavoro sommerso

51-53. Edilizia. Si occupano del lavoro a tempo determinato nel settore edilizio, intervenendo sulla legge 341/95

54. Sanzioni. Assegna all'agenzia delle Entrate la competenza sui provvedimenti sanzionatori amministrativi

55 e 56. Operai agricoli. Fissato l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione per gli operai agricoli a tempo determinato

LA RIFORMA DEL WELFARE

La guida

Comma 57. Agricoltura.

Pensione. Prevede le modalità per il raggiungimento dei 270 contributi annui giornalieri validi per il diritto alla pensione

58 e 59. Agricoltura.

Credito d'imposta. Fissa in via sperimentale per il 2008 un credito di imposta ai datori di lavoro agricoli delle zone dell'obiettivo «convergenza» e «competitività regionale», in relazione all'aumento di giornate lavorative rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente

60 e 61. Agricoltura.

Inail. Concede una riduzione dei contributi Inail ai datori di lavoro agricoli in regola sul tema della sicurezza dei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente. Le norme del settore dell'industria per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato

62. Agricoltura.

Formazione professionale. La diminuzione dell'aliquota per l'assicurazione contro la disoccupazione (0,3%) verrà destinata alla formazione dei dipendenti

63 e 64. Fondo paritetico interprofessionale.

Prevedono il funzionamento del Fondo paritetico interprofessionale

tribuzione indicata all'articolo 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.

56. Ai fini dell'indennità di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti nel settore agricolo ovvero in altri settori, purché in tal caso l'attività agricola sia prevalente nell'anno ovvero nel biennio cui si riferisce la domanda.

57. Ai fini del raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) detrae dall'importo dell'indennità di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà, una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata sino a un massimo di 150 giornate. Ai fini dell'accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.

58. In via sperimentale, per l'anno 2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (Ce) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto a un credito d'imposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto a quelle dichiarate nell'anno precedente pari a 1 euro ovvero a 0,30 euro, rispettivamente nelle zone di cui all'obiettivo «convergenza» e nelle zone di cui all'obiettivo «competitività regionale e occupazionale», come individuate dal regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

59. Il Governo, all'esito della sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede alla verifica delle disposizioni di cui al comma 58, anche al fine di valutarne l'eventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.

60. Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2008, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione in misura non supe-

riore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:

- a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
- c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinate dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

61. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato».

62. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota contributiva per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, di cui all'articolo 11, ultimo comma, del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti percentuali; l'importo derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

63. I datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, effettuano l'intero versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, all'Inps che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative di cui al comma 3 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.

64. Resta fermo per i datori di lavoro che

non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua l'obbligo di versare all'Inps l'intero contributo di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni.

65. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

«6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell'anno precedente a quello di fruizione dei benefici di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004».

66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dall'articolo 4-bis del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: «A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza

agricola (Caa) istituiti ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale».

67. Con effetto dal 1° gennaio 2008 è abrogato l'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. È istituito, nello stato di previsione del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

a) l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;

b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;

c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).

68. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione

La guida

Comma 65. Agricoltura. Contributi figurativi. Stabilisce contributi figurativi per i lavoratori agricoli a tempo determinato

66. Agricoltura. Aiuti comunitari. Disciplina l'erogazione degli aiuti comunitari, che vanno in compensazione con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria

67 e 68. Sgravi contrattazione di secondo livello. Istituisce il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. Il fondo ha una dotazione finanziaria di 650 milioni l'anno nel triennio 2008-2010. Stabilisce i criteri di priorità per l'ammissione al beneficio contributivo, con riguardo al monitoraggio, dell'attuazione e al controllo dei flussi di erogazione, oltre al controllo dei tetti di spesa. A tale scopo e senza nuovi oneri per la finanza pubblica viene istituito contemporaneamente un Osservatorio presso il ministero del Lavoro con la partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla verifica dei parametri e comunque compatibilmente con lo stato della finanza pubblica

LA RIFORMA DEL WELFARE

La guida

Commi 69 e 70. Sgravi contrattazione di secondo livello. Demanda a un decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze e del ministro del Lavoro e della previdenza sociale l'emanazione delle disposizioni per rendere effettiva la deducibilità ai fini fiscali o ridurre la tassazione sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello

71. Straordinari. Eliminato il contributo aggiuntivo all'Inps per il lavoro straordinario

72-74. Occupazione giovanile. Fondi per l'occupazione giovanile. Dal 1° gennaio sono istituiti il Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente, il Fondo microcredito per il sostegno dell'attività dei giovani e il Fondo per il credito dei giovani lavoratori autonomi e per il trasferimento generazionale delle piccole imprese. Stanziati 150 milioni per il 2008

75. Ricercatori. Incrementa di 24 milioni nell'arco di tre anni il fondo di finanziamento ordinario delle università per provvedere all'innalzamento degli assegni e dei contratti di ricerca

76. Totalizzazione. Introduce la disciplina transitoria in attesa della riforma della totalizzazione dei contributi assicurativi

sione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il ministero del Lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali. L'eventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tal fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

69. È abrogata la disposizione di cui all'articolo 27, comma 4, lettera e), del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

70. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze e del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per l'anno 2008, la deducibilità ai fini fiscali ovvero l'introduzione di opportune misure di detassazione per ridurre l'imposizione fiscale sulle somme oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro per il medesimo anno.

71. A decorrere dal 1° gennaio 2008 il contributo di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.

72. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 sono istituiti, presso il ministero del Lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

a) Fondo credito per il sostegno dell'attivi-

tà intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, a un credito fino a 600 euro mensili per 12 mesi con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

b) Fondo microcredito per il sostegno all'attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

c) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 è pari a 150 milioni di euro per l'anno 2008.

74. Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i ministri dell'Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico e per le Politiche giovanili e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi di cui al comma 72.

75. Allo scopo di provvedere all'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal ministero dell'Università e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di finanziamento ordinario delle predette università statali ed enti pubblici di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

76. In attesa di una complessiva riforma dell'istituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:

a) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di du-

rata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»;

b) all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».

77. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. La facoltà di riscatto di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'Inps in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante maturato è trasferito, a domanda dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo è fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento dell'importo stesso.

5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».

78. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 76 e 77, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5, com-

ma 8, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1° gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.

80. Nel rispetto dei principi di autonomia previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani provvede all'approvazione di apposite delibere intese a:

a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonché l'entità della medesima, al fine di pervenire, secondo principi di gradualità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;

b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dall'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo le relative modalità.

81. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, del ministro per i Diritti e le pari opportunità e del ministro delle Politiche per la famiglia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili

La guida

Comma 77. Riscatto studi universitari. Per le domande di riscatto del periodo di studi universitari presentate dal 2008, è possibile versare le somme dovute anche in 120 rate mensili senza interessi

78. Copertura. Le risorse per finanziare le novità sulla totalizzazione dei contributi previdenziali e sul riscatto della laurea erano state già stanziare dalla manovra d'estate (decreto legge 81/2007)

79. Iscritti alla gestione separata. Contributi. Fissa l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie: è del 24% per il 2008, del 25% per il 2009 e del 26% a decorrere dal 2010

80. Inpgi. Riguarda l'Istituto pensionistico dei giornalisti, che dovrà coordinare il suo regime a quello previsto nel comma precedente, oltre a incentivare la stabilizzazione degli iscritti

LA RIFORMA DEL WELFARE

La guida

Comma 81. Occupazione femminile. Saranno emanati decreti legislativi per il riordino della normativa sull'occupazione femminile. In particolare per lo sviluppo della flessibilità degli orari delle mamme lavoratrici, per la revisione dei congedi parentali, per l'incremento del tempo parziale e del telelavoro. Il Governo si impegna inoltre a migliorare i servizi per l'infanzia e per la terza età ad attuare la parità effettiva del trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione, e infine a sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile. Tra gli obiettivi anche quello di misurare le discriminazioni di tipo retributivo tra sessi

82. Mutualità pensioni. Consente contribuzioni saltuarie e non fisse anche ai non iscritti al fondo previsto dal decreto legislativo 565/96

83. Congedo di maternità. Un decreto del ministro del Lavoro rideterminerà le aliquote contributive

84. Ammortizzatori sociali. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, fissa in 20 milioni di euro l'ammontare delle indennità ordinarie di disoccupazione, esclusivamente concordate in base a intese territoriali tra le parti sociali, recepite dal ministro entro il 31 marzo 2008

e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (Fse) e dal Programma operativo nazionale (Pon), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;

l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere.

82. All'articolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare».

83. All'articolo 1, comma 791, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «17 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22». Con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono rideterminate le aliquote contributive di cui al citato articolo 1, comma 791, lettera b), della legge n. 296 del 2006.

84. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2008, le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di euro e anche in deroga ai primi due periodi dell'articolo 13, comma 10, del citato decreto legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base a intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, che individua, altresì, l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

85. Il comma 15 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«15. Per l'anno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta un'indennità pari a un ventiesimo del trattamento massimo mensile d'integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonché la relativa contribuzione figurativa e gli

assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonché per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal ministero dei Trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime».

86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali, recate dalla Legge finanziaria per l'anno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziare, nel limite massimo di 12 milioni di euro per l'anno 2008.

87. All'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la parola: «trasformarsi» è sostituita dalla seguente: «costituirsi»;

b) ai commi 4, 7 e 8, la parola: «trasformazione», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «costituzione»;

c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'attuazione del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con l'esclusione di quelli indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b), e dell'articolo 17, il cui organico non superi le 15 unità, le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività co-

munque connesse a un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del ministro dei Trasporti».

88. Il decreto di cui al comma 8-bis dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 87, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

89. Il comma 13 dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonché in quelli previsti dall'articolo 16 e negli atti di concessione di cui all'articolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dall'Associazione porti italiani (Assoporti)».

90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle Forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Com-

La guida

Commi 85 e 86. Lavoratori portuali precari. Riguarda i lavoratori precari delle compagnie portuali, cui viene riconosciuta in deroga un'indennità oltre a contribuzione figurativa e assegni familiari per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro. La disposizione ha efficacia dopo l'entrata in vigore della proroga degli ammortizzatori sociali prevista dalla Finanziaria 2008

87 e 88. Imprese portuali. Consente la riconversione di imprese portuali verso altre tipologie di lavoro in ambito portuale. A queste società, se l'organico non supera i 15 lavoratori, è riconosciuto titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative comunque connesse a un utilizzo del demanio marittimo e definite con decreto del ministero dei Trasporti. Il decreto deve essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge sul Welfare

89. Lavoratori portuali. Vincola le autorità portuali a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative e imprese portuali, almeno non inferiore a quello risultante dai contratti collettivi nazionali

90. Decreti attuativi. Fissa i tempi, i criteri e l'iter di approvazione dei decreti legislativi previsti dalla riforma sul Welfare

LA RIFORMA DEL WELFARE

La guida

Comma 91. Decreti correttivi. Stabilisce in 18 mesi, dalla data della loro entrata in vigore, il termine per correggere e integrare i decreti legislativi previsti dalla riforma del Welfare e individuati nel comma precedente

92. Fondo per il finanziamento del Protocollo. Subordina l'efficacia delle disposizioni sul Welfare all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo 23 luglio 2007

93. Decreti senza costi. Vincola l'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dalla legge Welfare alla assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

94. Entrata in vigore. L'entrata in vigore della legge è il 1° gennaio 2008

missioni possono chiedere ai presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

91. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate entro diciotto me-

si dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 90. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

92. Le disposizioni di cui alla presente legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, a 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, hanno efficacia solo successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni relative all'istituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla Legge finanziaria per l'anno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.

93. Dall'emanazione dei decreti legislativi attuativi delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a 33 e 81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

94. Fatto salvo quanto previsto ai commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Domenica 23 Dicembre 2007

LE PAROLE DEL WELFARE

- Il glossario che illustra i termini tecnici più ricorrenti nella previdenza e nelle disposizioni in materia di lavoro
 - Le sigle utilizzate dagli istituti di previdenza, il loro significato, gli effetti pratici per i pensionati e per chi attende di ritirarsi
-

LA RIFORMA DEL WELFARE

Le parole del Welfare

A

Adeguamento della pensione

- Rivalutazione annuale commisurata all'aumento del costo della vita (indice Istat)

Ago

- Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs) gestita dall'Inps; interessa tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ed i parasubordinati

Aliquota contributiva

- Percentuale da applicare alla retribuzione imponibile per determinare l'importo della contribuzione previdenziale

Aliquota di computo

- Corrisponde alla quota della retribuzione pensionabile che viene accantonata nel calcolo della pensione con il sistema contributivo. Per i collaboratori, per esempio, l'aliquota di computo è il 23%, mentre il prelievo complessivo è del 23,5% (lo 0,50% è destinato a malattia, assegni al nucleo, maternità)

Aliquota di rendimento

- L'aliquota che viene utilizzata nel calcolo della pensione. Ogni anno di lavoro "vale" il 2% della retribuzione annua. Sopra un determinato limite di retribuzione – che viene modificato di anno in anno – il rendimento annuo decresce per arrivare allo 0,90 per cento. Attualmente i rendimenti pensionistici sono diversi a seconda del periodo assicurativo e contributivo che viene preso in considerazione per il calcolo della pensione

Anzianità contributiva

- L'insieme dei contributi accreditati, composto dal servizio effettivamente prestato, da quello riscattato o riscattabile, ricongiunto o ricongiungibile o comunque computabile

Apprendistato

- Contratto che obbliga il datore di lavoro a formare, dal punto di vista teorico e pratico, il lavoratore, affinché ottenga, alla fine di un periodo stabilito, una qualifica professionale. Con il decreto legislativo 276/03 l'apprendistato si articola: per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione; professionalizzante; per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di formazione; vecchio apprendistato (legge 25/1955). L'apprendistato per il diritto dovere di istruzione e formazione è destinato a ragazzi che abbiano compiuto 16 anni e non può superare i tre anni di durata. L'apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno; il contratto non può essere inferiore a due e superiore a sei. L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione si applica a giovani tra i 18 e i 29 anni di età; la durata è definita dalle regolamentazioni regionali. In attesa delle leggi regionali sul nuovo apprendistato e della disciplina dei contratti collettivi valgono ancora le leggi 25/55 e 196/97: possono essere assunti giovani dai 16 a 24 anni (elevati a 26 per i datori di lavoro localizzati nelle aree obiettivo 1). Il contratto di apprendistato consente un inquadramento del lavoratore inferiore, fino a due livelli, rispetto alla qualifica da acquisire

Assegno di invalidità civile

- Concesso a chi ha un'età compresa tra i 18 e i 65 anni, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 73% e inferiore al 100%, concesso ai cittadini italiani, appartenenti alla Ue e ai rifugiati residenti in Italia o privi dei requisiti contributivi

Assegno per il nucleo familiare

- Prestazione accessoria alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti per le persone a loro carico, se non si supera un certo reddito. La misura è stata rivisitata dalla legge 266/06

Assicurazione Inail

- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Assicurazione contro la disoccupazione

- Assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti esclusi i dipendenti pubblici

Le parole del Welfare

C**Calcolo contributivo**

■ Metodo di calcolo della pensione che si applica agli assunti dal 1° gennaio 1996. Si basa sull'importo totale dei contributi versati (montante) rivaluti. Il montante si moltiplica per i coefficienti di trasformazione che variano in base all'età del pensionamento (da 57 a 65 anni)

Calcolo misto

■ Metodo di calcolo delle pensioni per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 non avevano 18 anni di anzianità contributiva. Il sistema utilizza, pro rata, sia il metodo di calcolo retributivo che quello contributivo

Calcolo retributivo

■ Metodo di calcolo della pensione che si applica ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potevano far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva; si basa sulla retribuzione pensionabile degli ultimi dieci anni, rivalutata

Cig

■ Cassa integrazione guadagni ordinaria, cioè intervento temporaneo che vuole sostenere le imprese in situazioni di difficoltà e garantire il lavoratore dalla perdita della retribuzione

Coefficiente di rivalutazione

■ Viene utilizzato per diminuire gli effetti negativi dell'inflazione. Ogni anno si rivalutano le retribuzioni e i redditi presi a base per il calcolo della pensione

Collaborazioni a progetto

■ Le collaborazioni, senza vincolo di subordinazione, devono essere ricondotte a un progetto o programma, determinati dal committente e gestiti in autonomia dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente

Contribuzione

■ L'insieme dei contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro agli Enti previdenziali. I contributi possono essere obbligatori, figurativi e volontari

Contributi figurativi

■ Periodi coperti da assicurazione senza l'effettivo versamento dei contributi, né da parte del datore di lavoro né dal lavoratore, e neppure dai lavoratori autonomi (per esempio: servizio militare, malattia, maternità eccetera)

Contributi obbligatori

■ Versati in percentuale alla retribuzione con onere ripartito a carico del datore di lavoro e del lavoratore

Contributi volontari

■ Contributi versati dai lavoratori dipendenti e autonomi con onere a proprio carico, che hanno cessato l'attività, per aumentare il numero dei contributi per raggiungere il diritto a pensione

Contribuzione minima

■ Entità minima dei contributi da versare per raggiungere il diritto a determinate prestazioni

Cumulo (divieto)

■ Possibilità stabilita per legge di cumulare la pensione e la retribuzione, o i redditi da lavoro autonomo

D**Distacco**

■ Il distacco si verifica quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività. Il datore di lavoro è responsabile del trattamento economico e normativo. Se il distacco implica un mutamento di mansioni, ci deve essere il consenso del lavoratore

LA RIFORMA DEL WELFARE

Le parole del Welfare

E

Età pensionabile

- Età stabilita dalla legge per il pensionamento di vecchiaia

F

Finestra di uscita

- Date fisse stabilite per legge a partire dalle quali l'interessato può andare in pensione, avendo maturato in precedenza i requisiti di età e di contribuzione. Con la riforma del Welfare sono introdotte decorrenze fisse per la pensione di vecchiaia

Flpd

- Fondo pensionistico in cui rientrano i lavoratori dipendenti iscritti all'Ago gestita dall'Inps

Fondi speciali di previdenza

- Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, gestiti dall'Inps riservati a lavoratori di determinate categorie (trasporti, telefonici, gas, elettrici eccetera)

G

Gestione separata

- Forma assicurativa istituita dal 1° gennaio 1996 per i collaboratori (con aliquote diversificate a seconda che si tratti di lavoratori già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o meno)

Gestioni speciali

- Forme assicurative diverse dai lavoratori dipendenti, cioè artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri

I

Inabile

- Soggetto incapace in modo permanente al lavoro

Indennità di disoccupazione

- Spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria che siano stati licenziati

Indennità di malattia

- Somma sostitutiva della retribuzione durante la malattia

Indennità di maternità

- Indennità sostitutiva della retribuzione che viene pagata alle lavoratrici assenti dal servizio per gravidanza e puerperio

Indennità di mobilità

- Somma sostitutiva della retribuzione corrisposta a lavoratori licenziati

Inserimento

- Contratto di lavoro per realizzare, con un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali di un lavoratore, l'inserimento o il reinserimento di: giovani tra 18 e 29 anni; disoccupati di lunga durata da 29 a 32; lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro; chi desidera riprendere dopo almeno due anni di inattività; donne residenti in aree geografiche dove la disoccupazione femminile è più alta; persone affette da grave handicap. Per assumere con contratto di inserimento i datori di lavoro devono aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti

J

Job on call

- Contratto in base al quale il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro. La riforma del welfare limita il lavoro a chiamata nei settori del turismo e dello spettacolo

Le parole del Welfare**Job sharing**

- Forma di lavoro nella quale la posizione lavorativa, solitamente full time, viene suddivisa tra due o più persone che lavorano a part time

L**Lavoratore precoce**

- Lavoratore che può far valere almeno un anno di versamenti assicurativi obbligatori prima del compimento dei 19 anni di età

M**Mobilità**

- Nel settore privato: licenziamento del lavoratore, con indennità economica temporanea e inserimento dei lavoratori in liste speciali a cui i datori di lavoro possono ricorrere per assunzioni a condizioni agevolate. Nel settore pubblico: trasferimento tra amministrazioni ed enti pubblici (eccedenze, soppressione enti)

Mobilità lunga

- Periodi di mobilità concessi per il perfezionamento del requisito a pensione (anzianità, vecchiaia)

P**Part time**

- È a tempo parziale il contratto che richiede una prestazione con orario inferiore rispetto a quello "normale". Il part time orizzontale prevede una riduzione rispetto all'orario normale giornaliero di lavoro; il verticale prevede che l'attività sia prestata a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese o nell'anno. È previsto anche un tempo parziale misto. Saranno i contratti collettivi (e non più i patti individuali) a stabilire clausole flessibili per la variazione della collocazione temporale della prestazione. Lo stesso vale per le clausole elastiche, circa la variazione in aumento della durata dell'attività

Pensione di anzianità

- Pensione spettante ai lavoratori che possiedono determinati requisiti contributivi e anagrafici. La riforma del Welfare innalza l'età pensionabile: 58 anni per i dipendenti e 59 per gli autonomi, con 35 anni di contributi. Dal 1° luglio 2009 occorrerà raggiungere con l'età e i contributi una determinata quota: fino al 31 dicembre 2010 varrà quota 95 (per i dipendenti, con almeno 59 anni) e 96 (per gli autonomi, con almeno 60 anni)

Pensione di inabilità

- Spettante a coloro che per infermità siano nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi lavoro e abbiano i requisiti contributivi

Pensione di inabilità civile

- Per invalidi civili al 100%, con una totale e permanente capacità lavorativa

Pensione di invalidità civile

- Hanno diritto alla prestazione gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti privi di reddito o con reddito di modesto importo

Pensione di reversibilità

- Pensione spettante ai superstiti

Pensione di vecchiaia

- Pensione spettante alle donne che hanno raggiunto i 60 anni e agli uomini che hanno compiuto i 65 anni

Pensione diretta

- Pensione liquidata sulla base dei contributi versati dal richiedente (pensione di vecchiaia, anzianità e invalidità)

LA RIFORMA DEL WELFARE

Le parole del Welfare

Pensione indiretta

- Pensione ai superstiti di un lavoratore che muore in attività di servizio senza essere titolare di pensione

Pensione sociale

- Pensione assistenziale concessa ai cittadini italiani residenti in Italia, con più di 65 anni, sprovvisti di reddito e di pensione. Dal 1° gennaio 1996 è stata sostituita dall'assegno sociale

Previdenza complementare

- Forma di previdenza volontaria in aggiunta a quella obbligatoria tramite i fondi di pensione. Dal 1° gennaio 2007 può essere alimentata dal Tfr maturando, oltre che da eventuali contributi. La scelta della previdenza complementare è premiata dal Fisco al momento dell'erogazione della rendita

Previdenza obbligatoria

- Forma di previdenza per la quale è obbligatorio per legge iscriversi presso un ente previdenziale

Pro-rata

- Spezzione della prestazione calcolata secondo le regole vigenti al momento della contribuzione

R

Retribuzione minima

- Importo retributivo al di sotto del quale non vi è obbligo contributivo

Riscatto

- Facoltà concessa al lavoratore di coprire, a proprio carico, ai fini pensionistici e previdenziali, periodi per i quali non è riconosciuta la copertura assicurativa. La riforma sul Welfare prevede che il riscatto di laurea sia possibile anche prima dell'inizio dell'attività lavorativa

S

Sistema a capitalizzazione

- Sistema di finanziamento del regime previdenziale nel quale la prestazione pensionistica di ciascuno è strettamente correlata ai rispettivi contributi

Sistema a ripartizione

- Sistema di finanziamento dei regimi pensionistici, nel quale è previsto un utilizzo immediato dei contributi versati per pagare le prestazioni pensionistiche in essere

Somministrazione

- La somministrazione è la fornitura di manodopera da parte di un'agenzia che assume il lavoratore a un utilizzatore. La riforma del Welfare cancella la somministrazione a tempo indeterminato

T

Termine

- Contratto di lavoro subordinato che ha una durata prestabilita. Con la legge sul Welfare, tra proroghe e rinnovi, è considerato a tempo indeterminato il contratto che supera i 36 mesi. Ai fini del computo si contano anche i periodi di interruzione tra un contratto e l'altro. Oltre i 36 mesi, un successivo contratto può essere stipulato presso la direzione provinciale del lavoro, con l'assistenza di un rappresentante sindacale

Totalizzazione

- Possibilità di cumulare, gratuitamente, ai fini del diritto alla pensione, i contributi versati in diverse gestioni previdenziali. La legge sul Welfare rende cumulabili gli spezzoni di almeno tre anni (non più sei), a prescindere dal fatto che si raggiunga il diritto alla pensione in una gestione

Le voci sono state compilate con l'aiuto delle seguenti fonti: Codice del lavoro (Guida al Lavoro - Il Sole-24 Ore 2007); Manuale di consulenza del lavoro (Il Sole-24 Ore); Glossario del sito Inps www.inps.it; Il nuovo diritto del lavoro (studio Toffoletto)